

BANDO
per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione 2019 e 2020

Ambito n. 12 – Capofila BIELLA

ANDORNO MICCA, BIELLA, BORRIANA, CALLABIANA, CAMANDONA, CAMBURZANO, CAMPIGLIA CERVO, CAVAGLIA', CERRIONE, DONATO, DORZANO, GAGLIANICO, GRAGLIA, MAGNANO, MIAGLIANO, MONGRANDO, MUZZANO, NETRO, OCCHIEPPO INFERIORE, OCCHIEPPO SUPERIORE, PETTINENGO, PIEDICAVALLO, POLLONE, PONDERANO, PRALUNGO, RONCO BIELLESE, ROPPOLO, ROSAZZA, SAGLIANO MICCA, SALA BIELLESE, SALUSSOLA, SANDIGLIANO, SORDEVOLO, TAVIGLIANO, TERNENGO, TOLLEGGNO, TORRAZZO, VALDILANA, VEGLIO, VERRONE, VIGLIANO BIELLESE, VILLA DEL BOSCO, VIVERONE, ZIMONE, ZUBIENA, ZUMAGLIA

Visti:

la L.R. 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;

la D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2019;

la D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2020;

SI RENDE NOTO

che dal **1° SETTEMBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione sia per l'anno 2019 che per il 2020.

REQUISITI FONDO 2019

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente bando (1 settembre 2020) siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) siano cittadini italiani, di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure cittadini di Stati extra-europei o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- 2) abbiano la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il sussidio;
- 3) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a €. 6.000,00;
- 4) siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore del reddito complessivo uguale o inferiore a €.13.338,26; l'incidenza del canone, regolarmente corrisposto nel 2019, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall'attestazione ISEE 2020 deve essere superiore al 28%;

- 5) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
- 6) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dal Comune di Biella per contratti stipulati nell'anno 2019 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLO);
- 7) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2019;
- 8) non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2019 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
- 9) non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La disposizione non si applica:
 - nel caso di nuda proprietà;
 - nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
 - nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario

REQUISITI FONDO 2020 – 2 fasce di accesso

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente bando (1 settembre 2020):

- 1) siano cittadini italiani, di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure cittadini di Stati extra-europei o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- 2) abbiano la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il sussidio;
- 3) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a €. 6.000,00;
- 4) siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

FASCIA A: valore del reddito complessivo uguale o inferiore a €.13.338,26; l'incidenza del canone, regolarmente corrisposto nel 2020, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall'attestazione ISEE 2020 deve essere superiore al 14%;

FASCIA B: valore del reddito complessivo superiore a €.13.338,26 ma inferiore a €. 25.000,00; l'incidenza del canone, regolarmente corrisposto nel 2020, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall'attestazione ISEE 2020 deve essere superiore al 24%; Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore al limite 2020 per l'accesso all'edilizia sociale (€. 21.329,17);
- 5) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
- 6) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dal Comune di Biella per contratti stipulati nell'anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLO);
- 7) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2020;
- 8) non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
- 9) non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria

catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i. .

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino extra Europeo o apolide;
2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
3. in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano, è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni di cui al punto 9) dei requisiti;
4. in caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;
5. copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019 e 2020 (fino alla data di presentazione della domanda), quelle relative alle ultime mensilità 2020 devono essere presentate entro il 31 gennaio 2021.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

FONDO 2019

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 28% e non può, in ogni caso, essere superiore a €3.000,00.

Il contributo teorico è riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce reddituali dei richiedenti, come segue:

- 100% per reddito complessivo del nucleo fino a € 6.669,13;
- 75% per reddito complessivo del nucleo tra € 6.669,14 e € 10.000,00;
- 50% per reddito complessivo del nucleo tra € 10.000,01 e € 13.338,26.

FONDO 2020

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a €3.000,00.

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.300,00.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art. 2, comma 3 del D.M. 7 giugno 1999 in favore dei nuclei famigliari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

DISPOSIZIONI COMUNI AL FONDO 2019 E 2020

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a €. 50,00

Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I cittadini potranno richiedere che il pagamento del contributo avvenga con le seguenti modalità:

- accredito bancario o postale su c/c intestato a proprio nome (obbligatorio per importi uguali o superiori a €. 1.000, 00 ai sensi delle vigenti disposizioni in materia);
- firma per quietanza (solo per importi inferiori a euro 1.000,00).

CASI PARTICOLARI

Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 1° settembre 2020.

Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.

Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata, presso il Comune di residenza, mediante la compilazione dell'apposito modulo, predisposto dal Comune capofila, pubblicata sul sito istituzionale del medesimo e scaricabile dai cittadini solo su appuntamento

dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020.

Per i residenti a Biella:

**La domanda potrà essere presentata, previo appuntamento telefonico ai numeri
015/3507858/855 presso l'Ufficio Politiche Abitative
3° piano – Via Tripoli, 48 - 13900 BIELLA - Tel. 015 3507858**

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione al richiedente tramite comunicazione e-mail.

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Titolare del trattamento è il Sindaco protempore del Comune di Biella